

PNRR M5C2, finanziato dall'Unione Europea - "NextGenerationEU"
Linea di investimento 1.3. progetto "CCC - Cecchi Community Care"
CUP C14H22000390006

ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE ETS
via Antonio Cecchi n. 17, 10152, Torino (TO)

Torino, 17/03/2025

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLE LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL PROGETTO CCC - CECCHI COMMUNITY CARE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA DIMORA - LINEA D'INTERVENTO 1.3.2. STAZIONI DI POSTA (CENTRI SERVIZI). CUP C14H22000390006.

TRA

L'Associazione Il Campanile ETS, con sede in Torino (TO), Via Antonio Cecchi 17, 10152, C.F. 97574250011, P.IVA 10362210014, rappresentata dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) Dott.ssa Michela Serpietri, nata a Rieti (RI) il 28/08/1983, C.F SRPMHL83M68H282G in qualità di **Committente**,



E

Edil Gap Torino Srl con sede in Rivoli (TO), in Corso Quattro Novembre 187, 10098, P.IVA 12560500014, rappresentata dal Legale Rappresentante Corasaniti Paolo Gregorio, nato a Torino (TO) il 18/08/1989, C.F. CRSPGR89M18L219D, in qualità di **Appaltatore**.

In data **17 marzo 2025, ore 10:00** presso la sede del **Soggetto Committente, Associazione Il Campanile ETS**, situata a **Torino (TO), Via Antonio Cecchi 17, 10152**, sono presenti:

- Sig. Davide Paglia, nato a Palermo (PA) il 19 aprile 1967, C.F. PGLDVD67D19G273B, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione IL CAMPANILE ETS, C.F. 97574250011 - P.IVA 10362210014.
- Dott.ssa Michela Serpietri, nata a Rieti (RI) il 28 agosto 1983, C.F. SRPMHL83M68H282G, in qualità di Responsabile Unico di Progetto (RUP), rappresentante nominato dal Committente.
- Sig. Paolo Gregorio Corasaniti, nato a Torino (TO) il 18 agosto 1989, C.F. CRSPGR89M18L219D, in qualità di Rappresentante Legale dell'impresa Edil Gap Torino Srl, Partita IVA 12560500014, con sede in Rivoli (TO), Via Edoardo Baldi 3D, 10098, di seguito denominato Appaltatore.

CONSIDERATO CHE:

L'Ente Committente, pur non essendo soggetto alla normativa sugli appalti pubblici, ha adottato una procedura di selezione ispirata ai principi fondamentali di pubblicità, trasparenza, imparzialità e concorrenza, in conformità alle linee guida indicate nella nota MPLS prot. n. 1059 del 07-07-2023. Tale scelta riflette la volontà dell'ente di garantire un processo equo e competitivo, seppur al di fuori del perimetro normativo degli appalti pubblici.

In data 23 dicembre 2024, l'Ente Committente ha formalmente invitato cinque operatori economici a presentare un'offerta per l'esecuzione delle opere oggetto del presente



contratto. La selezione di tali operatori è avvenuta sulla base della loro qualificazione professionale, esperienza e idoneità tecnico-economica, al fine di assicurare la partecipazione di soggetti in possesso delle competenze necessarie per l'affidamento dell'incarico.

L'iter di selezione è stato condotto attraverso una procedura comparativa, volta a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023. Tale metodologia ha consentito di valutare non solo il prezzo offerto, ma anche la qualità e l'affidabilità dell'offerta, garantendo una scelta ottimale nell'interesse dell'ente e della corretta esecuzione dell'opera.

L'eventuale mancata presentazione di offerte da parte degli operatori economici invitati non è imputabile all'Ente Committente, bensì a fattori indipendenti dalla volontà dello stesso. Tra le possibili cause si annoverano:

- La mancata manifestazione di interesse da parte degli operatori selezionati.
- Eventuali difficoltà operative o organizzative degli operatori economici invitati.
- L'impossibilità, per alcuni di essi, di predisporre un'offerta conforme ai requisiti richiesti dalla procedura.

L'Ente Committente ha operato nel pieno rispetto della trasparenza, assicurando la tracciabilità dell'intero procedimento e conservando copia degli inviti trasmessi agli operatori economici. Tale documentazione è disponibile agli atti e attesta l'adozione di un processo equo e imparziale.

L'Ente Committente attesta che l'intero processo di selezione dell'Appaltatore è stato condotto nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. A riprova di ciò, si evidenzia che:

- Gli inviti a presentare un'offerta sono stati trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ai cinque operatori individuati sulla base della loro idoneità tecnica ed economica.



Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, la procedura di selezione risulta valida anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, a condizione che essa sia conforme ai requisiti richiesti e risponda ai criteri di idoneità stabiliti dal bando. L'Ente Committente, pertanto, ribadisce la correttezza e la legittimità della procedura adottata, che ha garantito un processo di selezione equo, trasparente e rispondente ai principi normativi di riferimento.

PREMESSO CHE:

Il Committente ha indetto una procedura di affidamento per l'esecuzione di **OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL PROGETTO CCC - CECCHI COMMUNITY CARE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE"– INVESTIMENTO 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA DIMORA - LINEA D'INTERVENTO 1.3.2. STAZIONI DI POSTA (CENTRI SERVIZI). CUP C14H22000390006.**

Si precisa che l'invito a presentare la migliore offerta è stato inviato tramite l'indirizzo PEC dell'Associazione IL CAMPANILE ETS, a cura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), Dott.ssa Michela Serpietri, il 23 dicembre 2024, a cinque operatori economici.

- Il 5 marzo 2025, alle ore 15:00, si è svolta online, tramite la piattaforma Google Meet, la seduta di valutazione della documentazione presentata dagli operatori economici.

Dall'analisi è emerso che, tra i cinque operatori economici invitati, solo **EDIL GAP TORINO SRL di Corasaniti G. & C.** ha partecipato, presentando un'offerta economica.

Pertanto, durante la seduta, è stato determinato che l'offerta di **EDIL GAP TORINO SRL di Corasaniti G. & C.**, con un ribasso del 2%, è l'unica proposta pervenuta ed è risultata valida ai fini dell'aggiudicazione.



Come indicato nell'invito (Allegato A), nella sezione "**Riserve dell'Amministrazione**", la valutazione delle offerte è stata effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art. 108, comma 1.

Ai sensi dell'art. 100, comma 3 del medesimo decreto, è inoltre possibile procedere all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché essa sia ritenuta idonea e conforme ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante (Committente).

Nel corso della seduta è stato redatto il **Verbale di verifica della documentazione e assegnazione delle opere di manutenzione straordinaria**, trasmesso agli operatori economici il 10 marzo 2025 tramite PEC dell'Associazione **IL CAMPANILE ETS**.

Alla seduta hanno partecipato la Dott.ssa Michela Serpietri – Responsabile Unico di Progetto (RUP), il Dott. Davide Paglia – Rappresentante Legale Associazione IL CAMPANILE ETS e l'Arch. Corrado Tusa – Direttore dei lavori.

- L'analisi delle offerte ha evidenziato che l'operatore economico **EDIL GAP TORINO SRL di Corasaniti G. & C** ha presentato la proposta economica più vantaggiosa e conforme ai requisiti richiesti.

A seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata dall'Operatore Economico **EDIL GAP TORINO SRL di Corasaniti G. & C.**, è stato riscontrato un errore materiale di calcolo nell'indicazione dell'importo complessivo dell'offerta economica.

Al fine di garantire la piena conformità e l'accuratezza dei dati economici, l'Operatore Economico è stato invitato a trasmettere una versione rettificata della proposta, con l'indicazione dell'importo corretto, entro il **12 marzo 2025** e, comunque, prima della stipula del contratto.

In data **10 marzo 2025**, l'Operatore Economico ha trasmesso via PEC la versione aggiornata della proposta economica. Tuttavia, a seguito di un ulteriore controllo, è emerso che la data riportata nel documento era erroneamente coincidente con quella della proposta originariamente inviata a dicembre 2024. Pertanto, in data **11 marzo 2025**, l'Operatore



Economico ha inviato nuovamente il documento, provvedendo a correggere esclusivamente l'errata datazione, senza alcuna modifica alle condizioni economiche o ai contenuti sostanziali dell'offerta.

Si precisa che l'errore riscontrato riguarda esclusivamente un **mero errore di trascrizione** e non ha inciso in alcun modo:

- Sul ribasso economico applicato;
- Sulle condizioni contrattuali e tecniche dell'offerta;
- Sulla trasparenza e sulla regolarità della procedura di selezione.

L'Appaltatore dichiara formalmente che la correzione dell'importo non costituisce una variazione dei termini dell'offerta né una modifica sostanziale ai fini dell'aggiudicazione.

Pertanto, la validità dell'aggiudicazione è confermata, non avendo subito alcuna alterazione i principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità della procedura di selezione.

- Il contratto viene stipulato in esecuzione al verbale di verifica della documentazione per l'aggiudicazione delle opere di manutenzione straordinaria datato il 10 marzo 2025, alla quale si fa riferimento.

- L'importo contrattuale definitivo è fissato in **€ 442.298,33 (IVA INCLUSA)**, conformemente al ribasso e agli oneri per la sicurezza e per occupazione suolo pubblico non soggetti a riduzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

L'oggetto del presente contratto è l'affidamento all'Appaltatore delle **OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL PROGETTO CCC - CECCHI COMMUNITY CARE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE",**



SOTTOCOMPONENTE "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" – INVESTIMENTO 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA DIMORA - LINEA D'INTERVENTO 1.3.2. STAZIONI DI POSTA (CENTRI SERVIZI). CUP C14H22000390006.

Art. 2 - Importo del Contratto

L'importo complessivo del contratto è pari a **€ 442.298,33 (IVA INCLUSA)**, conformemente al ribasso e agli oneri per la sicurezza e per occupazione suolo pubblico non soggetti a riduzione.

Art. 3 - Modalità di Esecuzione

L'Appaltatore si impegna a eseguire le opere di manutenzione straordinaria nel rispetto del **Capitolato d'Appalto** (Allegato B), del **cronoprogramma** e di tutti gli **altri documenti di gara**.

I lavori dovranno essere completati tassativamente entro il **31 dicembre 2025**, con una durata di **148 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di inizio**, come previsto nel cronoprogramma sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta.

Si evidenzia che nella proposta presentata dall'Operatore Economico è stata indicata una durata dell'esecuzione dei lavori non conforme a quanto stabilito nel cronoprogramma ufficiale sottoscritto a dicembre 2024.

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'appalto nel rispetto dei termini previsti, si invita l'Operatore Economico a rettificare tale indicazione, confermando espressamente che il periodo di esecuzione dei lavori è **pari a 148 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di inizio lavori.

A tal proposito, in sede di stipula del contratto, l'Operatore Economico sarà tenuto a compilare e sottoscrivere il presente capo riportato di seguito, attestando l'allineamento del termine di esecuzione a quanto stabilito nel cronoprogramma ufficiale e negli atti di gara.



Durata dei lavori e conferma del cronoprogramma

L'Operatore Economico **EDIL GAP TORINO SRL di Corasaniti G. & C**, in qualità di Appaltatore, dichiara e conferma che la durata complessiva per l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto è stabilita in **148 (centoquarantotto) giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data di inizio lavori, come previsto nel cronoprogramma ufficiale sottoscritto in sede di gara.

L'Appaltatore prende atto che ogni eventuale difformità temporale precedentemente indicata nella documentazione di gara viene sanata e rettificata con la presente dichiarazione, impegnandosi al rispetto del termine sopra indicato.

Eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori per cause non riconducibili a forza maggiore o a circostanze eccezionali debitamente documentate potranno comportare l'applicazione delle penali previste dal presente contratto e dalla normativa vigente.

La presente clausola è parte integrante e sostanziale del contratto e viene espressamente accettata e sottoscritta dall'Operatore Economico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 17 marzo 2025

L'Operatore Economico

EDIL GAP TORINO SRL di Corasaniti G. & C

Legale Rappresentante, Corasaniti Paolo Gregorio

Firma

Corasaniti Paolo Gregorio

Art. 4 - Gestione delle varianti in corso d'opera

Qualsiasi modifica o variante ai lavori previsti nel presente contratto dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Committente, previa valutazione e parere favorevole del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Progetto (RUP). L'Appaltatore non potrà, in alcun caso, apportare variazioni di propria iniziativa, anche se



ritenute migliorative o necessarie per la realizzazione dell'opera, senza la preventiva approvazione scritta da parte del Committente.

In assenza della prescritta autorizzazione, i lavori eseguiti in difformità non saranno riconosciuti ai fini della contabilizzazione e del pagamento. Qualsiasi costo derivante da variazioni non approvate resterà a esclusivo carico dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore ritenga necessaria una modifica o una variante, dovrà comunicarlo tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori e al RUP, specificandone i motivi tecnici, gli eventuali impatti economici e temporali, nonché le soluzioni proposte. L'approvazione o il rigetto della richiesta sarà notificato dal Committente entro un termine congruo, tenendo conto della complessità della variazione richiesta.

Unica eccezione alla procedura sopra descritta è costituita dalle situazioni di comprovata urgenza, che comportino rischi per la sicurezza o l'integrità dell'opera. In tali casi, l'Appaltatore dovrà informare immediatamente il Direttore dei Lavori e il RUP, che provvederanno a formalizzare tempestivamente l'autorizzazione o le eventuali istruzioni operative.

L'inosservanza della presente clausola da parte dell'Appaltatore potrà comportare, oltre alla mancata corresponsione degli importi non autorizzati, l'applicazione di penali contrattuali, la richiesta di ripristino dei lavori non conformi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 5 - Sospensione dei lavori

Il Committente si riserva il diritto di ordinare la sospensione temporanea dei lavori qualora si verificano circostanze che rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione dell'attività esecutiva. Le cause che possono giustificare tale decisione includono:

- Forza maggiore, ossia eventi straordinari e imprevedibili al di fuori del controllo delle parti, come calamità naturali, emergenze sanitarie, guerre, scioperi generali, disposizioni delle autorità competenti o altre circostanze che impediscano il regolare svolgimento dei lavori.



- Necessità tecnico-operative, quali l'esigenza di effettuare verifiche, collaudi, modifiche ai progetti, risoluzione di interferenze con altre opere o situazioni che richiedano una temporanea interruzione per garantire la corretta esecuzione dell'appalto.
- Eventi imprevedibili, ovvero situazioni non preventivabili al momento della stipula del contratto che potrebbero compromettere la sicurezza, la qualità o la regolare esecuzione dei lavori.

In caso di sospensione disposta dal Committente per una delle motivazioni sopra indicate, l'Appaltatore avrà diritto a una proroga automatica dei termini contrattuali pari alla durata effettiva della sospensione. Tale proroga eviterà qualsiasi penalizzazione o responsabilità per ritardi dovuti alla sospensione stessa.

L'Appaltatore non potrà avanzare richieste di risarcimento o indennizzo per i costi derivanti dalla sospensione dei lavori, salvo nei casi in cui il ritardo sia direttamente imputabile a un comportamento negligente, omissivo o arbitrario del Committente. In tali circostanze, sarà possibile richiedere il ristoro dei danni subiti, purché documentati e debitamente giustificati.

Durante il periodo di sospensione, l'Appaltatore sarà tenuto a:

- Mettere in sicurezza il cantiere per evitare rischi o danni alle opere già eseguite, ai lavoratori e a terzi.
- Mantenere la vigilanza e la conservazione delle opere, secondo le istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).
- Riprendere le attività nei tempi e nei modi stabiliti dal Committente una volta terminata la causa della sospensione, senza necessità di ulteriori formalità.

La sospensione e la successiva ripresa delle attività devono essere formalizzate attraverso apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori in accordo con il RUP e sottoscritto dalle parti, indicando:

- La motivazione della sospensione.
- La data di inizio e, se possibile, la durata stimata della sospensione.
- Le eventuali misure di salvaguardia richieste all'Appaltatore.



- La data e le modalità per la ripresa dei lavori.

Qualora la sospensione si protragga oltre un periodo congruo rispetto alla durata contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di richiedere una revisione dei termini contrattuali o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, con il riconoscimento delle opere già eseguite e delle spese sostenute.

Art. 6 - Risoluzione anticipata per inadempimento

Il Committente ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti gli obblighi assunti, compromettendo la corretta esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, la risoluzione può avvenire automaticamente, senza necessità di ulteriori diffide, qualora si verificano specifiche condizioni di inadempimento.

Tra le cause che possono portare alla risoluzione del contratto vi è l'accumulo di un ritardo superiore a 30 giorni consecutivi rispetto ai tempi stabiliti nel cronoprogramma. Il rispetto delle scadenze è essenziale per garantire la corretta esecuzione dell'opera, e un ritardo prolungato può creare disagi, compromettere altri interventi programmati e generare costi aggiuntivi. L'Appaltatore potrà evitare la risoluzione solo se dimostrerà che il ritardo è stato causato da eventi di forza maggiore e non da negligenza o inefficienza organizzativa.

Un altro motivo di risoluzione riguarda la mancata esecuzione dei lavori secondo le modalità stabilite nel Capitolato d'Appalto e negli atti di gara. L'Appaltatore è tenuto a realizzare l'opera in conformità con le specifiche tecniche e i requisiti contrattuali. Qualora emergano difformità o lavori eseguiti in modo non corretto e l'Appaltatore non provveda al ripristino nei tempi assegnati, il Committente potrà interrompere il rapporto contrattuale.

Anche la violazione delle norme di sicurezza sul lavoro rappresenta un'inadempienza grave che può determinare la risoluzione del contratto. Il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza è fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori e prevenire incidenti sul cantiere. Se l'Appaltatore adotta comportamenti negligenti o ignora le prescrizioni di



sicurezza, il Committente avrà il diritto di sciogliere il contratto immediatamente, senza necessità di ulteriori preavvisi.

Infine, il contratto potrà essere risolto nel caso in cui l'Appaltatore ceda, in tutto o in parte, l'appalto a terzi senza l'autorizzazione scritta del Committente. La cessione non autorizzata potrebbe compromettere la qualità dell'opera e generare problemi di natura operativa e legale. Per questo motivo, il Committente si riserva il diritto di interrompere il rapporto contrattuale nel momento in cui venga accertata una cessione non concordata.

In caso di risoluzione anticipata per colpa dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tra cui eventuali ritardi, costi aggiuntivi per affidare i lavori a un'altra impresa e qualsiasi altra conseguenza economica derivante dall'inadempimento. Inoltre, il Committente potrà affidare l'esecuzione dei lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti per il completamento dell'opera.

Art. 7 - Modalità di Pagamento

Il pagamento delle somme dovute avverrà in conformità con i SAL (Stati di Avanzamento Lavori) concordati e previa presentazione delle relative fatture. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Si precisa che, per l'Associazione IL CAMPANILE ETS, l'IVA costituisce un costo non recuperabile e deve essere chiaramente indicata in fattura. Le fatture potranno essere emesse esclusivamente su autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Art. 8 - Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine stabilito nel contratto, l'Appaltatore sarà soggetto all'applicazione di una penale giornaliera pari a **€ 442,30 per ogni giorno di ritardo**, corrispondente a **0,1% dell'importo complessivo del contratto (€ 442.298,33 IVA inclusa)**, in conformità a quanto previsto dall'**articolo 121 del D.Lgs. 36/2023**.



L'importo della penale verrà detratto direttamente dalle somme dovute all'Appaltatore, fino a concorrenza dell'importo massimo pari al **15% del valore complessivo del contratto**, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente Committente.

La penale non si applica nei casi di ritardo **non imputabile all'Appaltatore**, derivante da **cause di forza maggiore**, debitamente documentate e comunicate all'Ente Committente entro **tre (3) giorni lavorativi** dall'evento che ha determinato il ritardo.

L'Ente Committente si riserva il diritto di valutare eventuali richieste di **proroga dei termini contrattuali**, previa motivata richiesta scritta dell'Appaltatore e verifica delle circostanze che hanno determinato il ritardo. **In caso di concessione di proroga, la penale sarà applicata esclusivamente per i giorni di ritardo eccedenti il nuovo termine prorogato.**

Art. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dei lavori, assicurandosi che siano svolti nel rispetto delle normative sulla sicurezza, sulla qualità e sulle specifiche tecniche previste nel contratto. Deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi e che tutte le operazioni siano eseguite secondo le regole stabilite.

Un aspetto fondamentale riguarda la sicurezza sul lavoro: l'Appaltatore deve seguire le norme previste dal **D.Lgs. 81/2008**, adottare le misure necessarie per proteggere i lavoratori e rispettare il **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)**. Qualsiasi negligenza in questo ambito può portare alla sospensione dei lavori o alla risoluzione del contratto.

Inoltre, l'Appaltatore è responsabile di eventuali danni causati a persone, cose o all'ambiente durante l'esecuzione dei lavori.

Se i lavori non vengono eseguiti correttamente o nei tempi previsti, il Committente può applicare **penali**, chiedere la riparazione dei danni o, nei casi più gravi, risolvere il contratto. In sintesi, l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la qualità dell'opera, la sicurezza del cantiere e il rispetto dei tempi, evitando ritardi o difformità che possano danneggiare il Committente.



Art. 10 - Subappalto

L'Appaltatore non può affidare in subappalto i lavori oggetto del presente contratto, salvo espressa autorizzazione scritta del Committente.

L'autorizzazione al subappalto sarà concessa solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- Il subappalto non supera il 30% dell'importo complessivo del contratto;
- Il subappaltatore possiede i requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione delle opere affidate;
- Il subappalto non compromette il rispetto degli obblighi contrattuali e dei tempi di esecuzione.

L'Appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate e risponde direttamente di eventuali inadempimenti del subappaltatore.

Art. 11 - Garanzia

L'Appaltatore garantisce la qualità dei lavori per un periodo di 12 mesi dalla data di collaudo positivo, conformemente all'art. 1667 del Codice civile.

Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire, senza oneri aggiuntivi per l'Ente Committente, tutti gli interventi necessari per la correzione di difetti, vizi e imperfezioni riscontrati nei lavori eseguiti, che non siano riconducibili a un uso improprio o a cause di forza maggiore.

Il mancato rispetto di tali obblighi potrà comportare l'escussione della garanzia e l'adozione di ulteriori misure a tutela dell'Ente Committente.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, le Parti si impegnano a tentare una risoluzione bonaria tramite procedura



di mediazione, da avviarsi presso un organismo di mediazione accreditato ai sensi della normativa vigente.

Se la mediazione non porta a una soluzione entro 60 giorni dalla sua attivazione, ciascuna delle Parti potrà adire l'autorità giudiziaria competente, individuata nel Foro di Torino, che sarà l'unico foro esclusivamente competente per la risoluzione della controversia.

Art. 13 - Clausole Finali

Il presente contratto è redatto in **duplice esemplare**, ciascuno dei quali ha valore di originale, e viene consegnato in copia conforme sia al **Committente** sia all'**Appaltatore**.

Il contratto acquista piena efficacia **a decorrere dalla data di sottoscrizione** da parte di entrambe le Parti, salvo l'eventuale presenza di condizioni sospensive o risolutive espressamente previste nel presente accordo.

Le Parti si impegnano a **dare esecuzione al contratto** nel rispetto degli obblighi qui stabiliti e in conformità con la normativa vigente. Esse dichiarano, altresì, che tutte le disposizioni contenute nel presente documento sono state redatte in **aderenza ai principi di equità, trasparenza e proporzionalità**, come applicabili ai contratti di appalto.

Ciascuna Parte **riconosce e accetta integralmente** i termini e le condizioni del presente contratto, dichiarandone la piena validità ed efficacia a tutti gli effetti di legge.

Torino, 17 marzo 2025

Firmato:

Per il **Committente:**

Davide Paglia

Rappresentante legale



Per il **Committente:**

Dott.ssa Michela Serpietri

Responsabile Unico del Procedimento

Per l'**Appaltatore:**

Corasaniti Paolo Gregorio

Rappresentante legale

Corasaniti Paolo Gregorio

